

INCONTRO DI STUDI

Il Codice Rosso “Norme di Ordinaria Emergenza”

Roberta D’Onofrio
Campobasso, 26 Novembre 2019

Legge n. 69 del 19 luglio 2019

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, c.d. Codice rosso.

- Introduce **nuovi reati** o aumenta le **pene** o modifica le **circostanze aggravanti** o la loro bilanciabilità con le circostanze attenuanti o i meccanismi della **sospensione condizionale** della pena;
- Modifica il codice di procedura penale introducendo **corsie preferenziali** per i reati a vittima vulnerabile

Per quanto riguarda il Codice penale, il provvedimento introduce quattro nuovi delitti.

L'art. 7 introduce il **delitto di costrizione o induzione al matrimonio**, volto a tutelare in maniera più incisiva le vittime appartenenti a comunità nelle quali è ancora diffusa la consuetudine dei matrimoni "combinati". La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia (art. 558-bis c.p.).

L'art. 4 della legge in esame introduce

il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 387-bis c.p.).

CRITICITA'

L'arresto in flagranza è ammesso in via generale soltanto per reati la cui pena massima sia «superiore a 3 anni». Invece il nuovo reato ha una pena massima «sino a 3 anni»

Questo presuppone una trafila (comunicazione scritta di notizia di reato dalla polizia al pm di turno, ricezione, iscrizione, trasmissione dal pm di turno al pm titolare del fascicolo nel quale era stata disposta la misura violata, valutazione del pm, richiesta di arresto formulata dal pm, trasmissione al gip, valutazione, emissione della misura, trasmissione alle forze dell'ordine affinché la mettano in atto, esecuzione dell'arresto) che nella concreta quotidianità degli uffici giudiziari comporta per forza almeno alcuni giorni di tempo

potenzialmente incompatibili con la dinamica degli eventi

L'art. 10 introduce

il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La

pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocumento agli interessati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, da persona che è o che è stata da relazione affettiva con la persona offesa, o con l'impiego di strumenti informatici (c.d. *Revenge porn*, art. 612-ter c.p. inserito dopo il delitto di cui all'art. 612-bis, c.d. *stalking*).

L'art. 12

introduce il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, punito con la reclusione da 8 a 14 anni. (art. 583-quinquies c.p.).

Si Noti Bene

La concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere deve essere subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero (art. 165 c.p. mod. dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019, c.d. codice rosso).

Il nostro legislatore recupera e fa propria, dunque, la nozione di “**violenza domestica e di genere**” che ricaviamo dalla normativa sovranazionale

Risoluzione del Parlamento Europeo del 26 novembre 2009
sull’eliminazione della violenza contro le donne, la quale si conclude nel senso che:

- “1. *la violenza degli uomini nei confronti delle donne non costituisce meramente un problema di salute pubblica, ma anche una questione di **disuguaglianza** tra donne e uomini, ambito in cui l’Unione europea ha il mandato per intervenire;*
2. *la violenza degli uomini nei confronti delle donne costituisce una **violazione dei diritti umani**, segnatamente il diritto alla vita, alla sicurezza, alla dignità, all’integrità mentale e fisica nonché alla scelta e alla salute sessuale e riproduttiva;*
3. *la violenza degli uomini nei confronti delle donne **ostacola** la partecipazione delle donne alle attività sociali, alla vita politica, alla vita pubblica e al mercato del lavoro e può portare le donne all’emarginazione e alla povertà;*
4. *la violenza contro le donne come madri esercita, direttamente e indirettamente, un impatto negativo duraturo **sulla salute mentale ed emotiva dei loro figli**, e può innescare un ciclo di violenza e di abusi che si perpetua di generazione in generazione.*

Con la Legge 27 giugno 2013, n. 77 l'Italia ratifica la Convenzione sottoscritta ad Istanbul l'11 maggio 2011 sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma degli Stati (sia di quelli membri del Consiglio d'Europa che degli Stati terzi).

La Convenzione intende assicurare che gli Stati parte adottino livelli avanzati (e comuni) di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, di protezione delle vittime e di punizione dei responsabili.

Definizione di violenza di genere

L'articolo 17 della Direttiva “sulla vittima” chiarisce che tale è la violenza che possa procurare qualunque

danno fisico, sessuale, emotivo, psicologico, economico
“contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere, della sua espressione di genere, che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere”

L'articolo 3 della Convenzione di Istanbul

(Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne dell' 11 Maggio 2011)
distingue fra “*violenza nei confronti delle donne*” e “*violenza contro le donne basata sul genere*”, con quest’ultima intendendo”
la violenza contro una donna in quanto tale”

Secondo una definizione accreditata nelle fonti internazionali la
 ‘violenza contro le donne’
ricomprende

*“tutti gli atti di violenza contro il genere femminile che si
 traducono, o possono tradursi, in lesioni o sofferenze fisiche,
sessuali o psicologiche per le donne, incluse le minacce di tali atti,
la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita
 pubblica che nella vita privata.*

L'articolo 3, lettera b) della Convenzione di Istanbul definisce
come “*violenza domestica*”

*tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica
che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o
tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal
fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa
residenza*

Il Codice Rosso stabilisce un **aumento della pena**, da tre a sette anni, per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.).

Viene introdotta un'**aggravante** per il caso in cui il delitto sia commesso **in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità**, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato. In relazione al delitto di maltrattamenti viene, così, in rilievo la c.d. **violenza assistita**: la conseguenza pratica è che il minore testimone di maltrattamenti è legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale (art. 572 c.p., mod. dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019, c.d. codice rosso).

La riduzione della discrezionalità del giudice ed il nuovo regime delle circostanze aggravanti

Negli ultimi anni il legislatore ha posto dei limiti alla discrezionalità del giudice nella logica dell'inasprimento delle sanzioni per determinati reati caratterizzati da un particolare allarme sociale (i cosiddetti pacchetti sicurezza), mediante l'introduzione di casi in cui:

le circostanze attenuanti non possono essere ritenute prevalenti su determinate aggravanti («blindate»)

Divieto di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti ex art.- 577 cp, come introdotto dal “Codice Rosso”

Il nuovo terzo comma dell’art. 577 cod. pen., introdotto dalla legge 19 luglio 2019 , n. 69 («codice rosso»), prevede il **divieto di prevalenza della circostanze attenuanti** diverse dall'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale (art. 62 n. 1 c.p.), dal vizio parziale di mente (art. 89 c.p.), dalla minore età (art. 98 c.p.) e dalla minima importanza dell'opera prestata nel concorso di persone nel reato (art. 114 c.p.) rispetto alle aggravanti elencate nell'art. 577 c.p. mod. dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019, c.d. codice rosso)

comma primo[contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva]

comma secondo [se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del Codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta]

È aumentata la pena edittale per il reato di violenza sessuale per il quale è prevista la reclusione da sei a dodici anni.

Il termine per esercitare il diritto di querela per i delitti di violenza sessuale previsti dagli artt. 609-bis e 609-ter è aumentato da sei a dodici mesi (art. 609-septies, comma 2, mod. dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019, c.d. codice rosso). Nel delitto di atti sessuali con

minorenne (art. 609-quater c.p.) è prevista un'aggravante nel caso in cui gli atti siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi (art. 609-quater c.p. mod. dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019, c.d. codice rosso).

- Nel delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) è prevista un'aggravante nel caso in cui gli atti siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi (art. 609-quater c.p. mod. dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019, c.d. codice rosso).
- Il reato di atti persecutori nella sua forma base di cui al primo comma dell'art. 612 bis c.p. viene punito con la reclusione **da un anno a sei anni e sei mesi** (art. 612 bis c.p. mod. dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019, c.d. codice rosso).

Novita' processuali: i tempi

- Nella nuova formulazione del comma 3 dell'art. 347 c.p.p. è previsto infatti, che, quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter c.p., ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p., **la polizia giudiziaria ha l'obbligo di riferire immediatamente anche in forma orale la notizia di reato al pubblico ministero.** Alla comunicazione orale deve seguire, senza ritardo, quella scritta.

- Correlativamente, sempre nell'ottica di un contingentamento dei tempi investigativi è stata introdotta la regola per cui il pubblico ministero, ai sensi del nuovo comma 1 ter dell'art. 362 c.p.p., **entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato il fatto di reato.** Tale termine può essere tuttavia prorogato: la deroga rispetto alla rapidità dell'intervento scatta quando vi sono esigenze di tutela di soggetti minorenni o di riservatezza delle indagini.

- Infine, come logico completamento operativo delle due regole precedenti, i nuovi commi *2 bis* e *2 ter* introdotti nell'art. 370 c.p.p. stabiliscono che la polizia giudiziaria proceda senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM
- e ponga, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte.

DIRITTI DELLA VITTIMA

- la vittima deve essere informata su tutte le modalità di protezione, è stabilito nell'art. 90-bis, comma 1 lett. p), che la **persona offesa debba essere informata**, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, anche in relazione a tutti i **servizi di assistenza** alle vittime di reato.
- a tutela dell'attendibilità della prova dichiarativa debole è stato innalzato da sedici a diciotto anni il limite di età per quanto riguarda la regola di cui all'art. 190-bis c.p.p., che tende ad escludere l'esame del testimone minorenni che ha già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento

Avvisi alla persona offesa

- È stato introdotto l'obbligo di comunicazione immediata alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, nei casi in cui si proceda per i reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p. (art. 90 ter, comma 1 bis, c.p.p. mod. dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019, c.d. codice rosso).

Comunicazioni

- In relazione alla revoca o alla sostituzione in *melius* della misura cautelare è previsto che l'eventuale provvedimento emesso dal giudice - d'ufficio o su richiesta di parte - sia immediatamente comunicato, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali, alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato (art. 299, comma 2-bis, mod. dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019, c.d. codice rosso);
- Il provvedimento del giudice di sorveglianza che dispone la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dal nuovo comma 1-bis dell'art. 659 c.p.p. deve essere immediatamente comunicato dal pubblico ministero per mezzo della polizia giudiziaria alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato.

- In materia di **misure cautelari**, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa può essere disposto anche con l'applicazione del **c.d. braccialetto elettronico** (art. 282-ter, c.p.p. mod. dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019, c.d. codice rosso).
- Il **divieto di carcerazione cautelare** relativo ai casi in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata **non sarà superiore a tre anni, non opera** nei procedimenti per i delitti più gravi o di violenza personale, ai quali è stato aggiunto il c.d. *Revenge porn*, nuovo reato di cui all'art. 612-ter c.p., (art. 275, comma 2-bis, c.p.p. mod. dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019, c.d. codice rosso).

TRASMISSIONE OBBLIGATORIA DI PROVVEDIMENTI AL GIUDICE CIVILE

- ART 64 BIS DISP. ATT. CPP
- “Ai fini della decisione dei provvedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all’esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l’archiviazione e della sentenza emessa nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, quater, quinquies octies, 612 bis e 612 ter c.p. nonché degli articoli 575 primo comma numeri 2, 5, e 5.1 e 577 primo comma numero 1 e comma secondo dle codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice procedente”

L'Autorita' Giurisdizionale **non deve:** (Scandicci 13-15 Maggio 2019 e Linee Guida CSM 9 Maggio 2018)

- **Sottovalutare il rischio**, mostrare inerzia e lentezza nell'intervento (ammonimento del Questore, misure cautelari);
- Scegliere un rimedio che non abbia **effetto dissuasivo** (tempestività di interventi ed utilizzo delle misure custodiali nei casi gravi);
- fare sì che il processo per la vittima si risolva in una forma di **"vittimizzazione secondaria"** (incidente probatorio, norme per l'assunzione della deposizione al dibattimento)

Elementi sintomatici del “rischio”

- Isolamento del “partner” dalle relazioni con altri familiari;
- Gelosia ossessiva;
- Denigrazione o svilimento della donna nelle relazioni e scelte familiari;
- Gestione tirannica delle risorse economiche;
- Alcool dipendenza o tossicodipendenza;
- Mancata presentazione della persona offesa a rendere dichiarazioni;
- Valutazione della cronologia degli eventi !

L'Autorità Giudiziaria deve: :(Scandicci 13-15

Maggio 2019 e Linee Guida CSM 9 Maggio 2018

- Favorire la **specializzazione** dei magistrati addetti alla trattazione degli affari relativi alle vittime vulnerabili (**gruppi** presso le Procure e sezioni specializzate nei Tribunali; corsi di **aggiornamento** mirati ed incontri di studio miranti allo scambio di buone prassi);
- Adottare protocolli specifici interni che favoriscano **soluzioni investigative ed organizzative** (es. **assegnazione** allo stesso magistrato di Procura di tutti i procedimenti nei confronti della stessa vittima vulnerabile – cd. *assegnazione per precedente*-; **trattazione prioritaria** e riduzione dei tempi della fissazione degli incidenti probatori negli Uffici Gip e dei processi con vittime vulnerabili nei Tribunali: art. 132 bis Dip Att cpp e Circolare 11 Maggio 2016 per il necessario **raccordo** fra il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica) ;
- Realizzare forme di **intervento integrato** con gli enti locali, le strutture sanitarie, i servizi sociali, i centri anti violenza (es. raccolta dei precedenti accessi della vittima al Pronto Soccorso e stretto collegamento dello stesso con i servizi sociali)

- favorire **attività informative** per le persone offese (eventuali predisposizioni di **vademecum semplice** per la tutela legale e la protezione materiale, i contatti con gli enti e le associazioni presenti sul territorio);
- tutelare le vittime nel processo e dal processo: diritto **all'incidente probatorio**, ad **evitare il contatto visivo** con l'autore del reato, all'utilizzo del vetro specchio o di altre modalità di ascolto;
- **comunicare** alla vittima ed al suo difensore la revoca delle misure cautelari

Va assicurato un coordinamento fra tutte le diverse Autorità:

- fra Procura ordinaria e Procura Minorile (per promuovere procedimenti civili a tutela dei minori) ;
- fra Procura-Tribunale penale e Tribunale Civile (per evitare che nel corso di un'udienza penale si consenta l'incontro fra vittima e destinatario dell'obbligo di protezione civile o che in un giudizio civile in materia di famiglia si consenta o si imponga il contatto fra persone per le quali vi è divieto in base a misura cautelari penali);
- fra Procura- Tribunale civile e Tribunale per i minori (ai fini di una migliore valutazione dei procedimenti di sospensione decadenza della capacità genitoriale)

IN CHE MODO ?

Prospettive future....

- Condivisione dei registri informatici fra i vari uffici e predisposizione di piattaforme integrate;
- Previsioni di riunioni periodiche (analoghe a quelle di cui all'articolo 47 quater OG) fra giudici civili, minorili, PM e PMM;
- Direttive alla Polizia Giudiziaria al fine di prevedere la redazione di **annotazioni** attestanti tutte le circostanze di fatto accertate che consentano il pieno utilizzo davanti al giudice civile quale “**atto pubblico**”
- Adozione di **protocolli** (fra Procure e presidi sanitari; fra Procure- Tribunali e servizi sociali dei Comuni sia per la promozione di interdizioni/amministrazioni di sostegno sia per l'ascolto qualificato con psicologi delle vittime; fra soggetti istituzionali e centri antiviolenza)

Per concludere..

- L'affastellamento dei successivi interventi del legislatore (dal 2009 in poi con l'introduzione del reato di atti persecutori e delle misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e ter cpp ed ora del Codice Rosso) ha portato all'introduzione di tutta una serie di disposizioni, inserite mediante le aggiunte di **commi bis, ter e quater** ad articoli del codice di procedura penale preesistenti, molto spesso senza coordinamento e, soprattutto, in difetto di una disciplina di respiro

QUELLO CHE SERVE ...

- UNO STATUTO COERENTE E SISTEMATICO
DELLA VITTIMA VULNERABILE

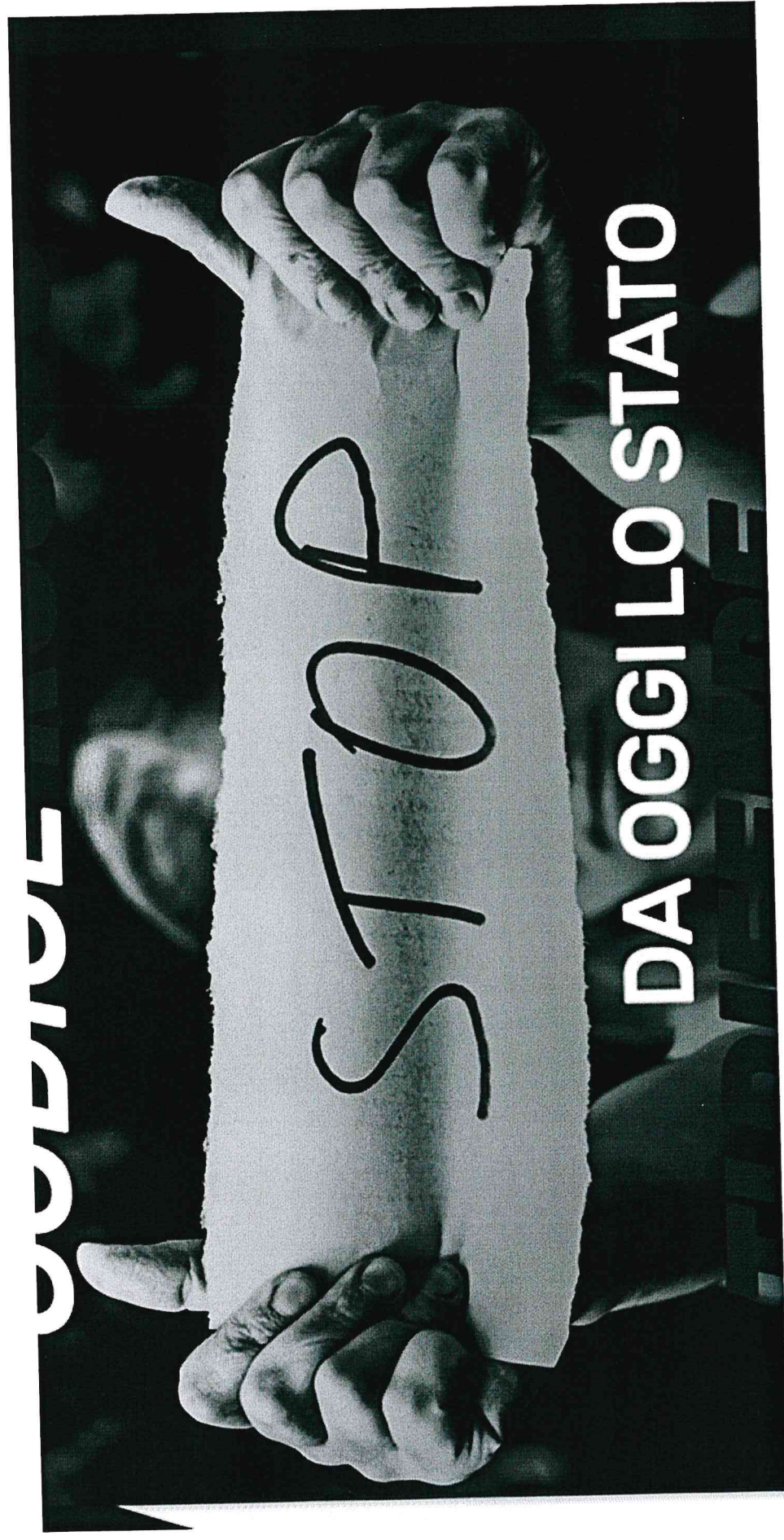
CHE ABBRACCI E COORDINI

TUTTI I SETTORI

PENALI, CIVILI, MINORILI

- Le donne vittime di violenza non sono soggetti “naturalmente deboli”
- Ma soggetti “vulnerabilizzati” a causa della violenza subita
- La solitudine, l’isolamento, l’omertà, la mancata risposta dello Stato aggravava la loro condizione

Le donne non hanno bisogno di tutela,
la tutela va assicurata contro coloro che si sentono
vulnerati dalla loro libertà



DA OGGI LO STATO